

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 189

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Relatore VACCARI)

approvata nella seduta del 1° marzo 2017

SULLA

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO SULLE STATISTICHE ELABORATE CONFORMEMENTE AL
REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2002 RELATIVO ALLE STATISTICHE SUI
RIFIUTI E SULLA LORO QUALITÀ (COM (2016) 701 DEFINITIVO)
(ATTO COMUNITARIO N. 271)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 2017

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del consiglio, relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo),

premessò che:

i dati che gli Stati membri devono riferire alla Commissione europea sono quelli richiesti dal citato regolamento sulle statistiche 2150/2002 – elaborati sulla base di linee guida dell'Eurostat dei quali si occupa la relazione in esame – e quelli relativi agli obblighi di *reporting* contenuti in ciascuna direttiva sui rifiuti. I dati del regolamento 2150/2002 e quelli delle direttive rifiuti non sono tuttavia confrontabili perché sono elaborati con metodologie diverse. Questo sistema di doppio *reporting* aggrava il lavoro dei competenti organi deputati alla predisposizione e invio dei dati e sarebbe pertanto auspicabile l'unificazione dei due obblighi di *reporting*. Inoltre, i dati raccolti in conformità alle direttive sui rifiuti e quelli relativi al regolamento statistiche presentano problemi di attendibilità, copertura, accuratezza e comparabilità non trascurabili. Per quanto riguarda i primi, occorre tenere presente che l'armonizzazione completa a livello europeo dell'applicazione delle direttive rifiuti è ancora molto lontana. La semplice differenza con la quale i diversi Paesi applicano la definizione di rifiuto urbano si riverbera in rilevanti difformità nei dati relativi alla produzione e al trattamento degli stessi. Infatti, l'assimilazione dei rifiuti industriali e commerciali ai rifiuti domestici determina, come immediata conseguenza, l'incremento del dato rilevato sulla produzione dei rifiuti urbani. Anche la mancata armonizzazione delle definizioni di «riciclaggio», «recupero di materia», «riempimento» determina ulteriori differenze nei dati generati e l'impossibilità di effettuare confronti fra i dati di diversi Paesi. Si evidenzia altresì che la possibilità di utilizzare quattro diversi metodi di rendicontazione delle quantità di rifiuti riciclate – prevista dalla decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011 – fa sì che i dati trasmessi dagli Stati membri, dal 2008 ad oggi, non siano assolutamente confrontabili;

preso atto che:

la Commissione europea sta cercando di risolvere alcune delle criticità evidenziate nel contesto della revisione delle direttive rifiuti nell'ambito del «pacchetto economia circolare», ma non sarà tuttavia possibile ottenere una armonizzazione completa su tutti gli aspetti menzionati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole

osservando quanto segue:

il *report* della Commissione (COM (2016) 701 *final*) bene illustra i problemi della qualità dei dati in parola. I problemi legati al *reporting* sulle statistiche possono essere anche di notevole entità. Di recente, la Commissione ha pubblicato un documento sulle *performance* di gestione dei rifiuti pericolosi in tutti i Paesi dell'Unione europea. Tale *report* riportava per l'Italia un *gap* tra i rifiuti pericolosi prodotti e i rifiuti pericolosi trattati pari al 66 per cento. Le spiegazioni di tale discrepanza sono riportate nello stesso *report* ora all'esame del Senato (701 *final*) e dipendono dal fatto che l'Eurostat non raccoglie i dati di tutte le operazioni di trattamento effettuate sui rifiuti ma solo quelli delle operazioni di trattamento finale. Tuttavia la stessa metodologia Eurostat conteggia fra i rifiuti prodotti anche i rifiuti che sono prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti cioè da trattamenti intermedi (cosiddetti «rifiuti secondari»), conteggiando due volte la quantità dei rifiuti prodotti. Si sottolinea inoltre che tale metodologia non prende in considerazione gli stoccaggi;

in merito alla scadenza per la trasmissione dei dati, si fa presente che molto spesso i tempi richiesti dalla Commissione non sono praticabili per l'Italia che ha tempi di raccolta, elaborazione, controllo e invio dei dati superiori a quelli richiesti. Non è tuttavia possibile accorciare i tempi della raccolta dei dati poiché gli operatori devono avere il tempo di raccogliere e inviare i dati tramite il modello unico di dichiarazione (MUD) a fine dell'anno solare. Sulla base di tale considerazione, non si condivide la posizione della Commissione (vedi pagina 4 del documento) che sta prendendo provvedimenti per spingere gli Stati membri a modificare i processi di produzione dei dati statistici per l'invio degli stessi entro le scadenze fissate;

al fine di una migliore confrontabilità dei dati, si sottolinea la necessità di chiarire e rendere univoche – per tutte le direttive comunitarie – alcune definizioni, quali ad esempio quelle di «sottoprodotto», «*End of waste*» e «rifiuto e di non confondere il concetto di "riutilizzo" (che si svolge su un prodotto) con quello di «preparazione per il riutilizzo» (operazione che si svolge su un rifiuto);

si sostiene la necessità di istituire un obbligo per le imprese dell'industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti e, su richiesta, mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

ancora una volta, si manifesta contrarietà alla sostituzione integrale delle relazioni triennali sull'attuazione delle normative europee negli ordinamenti nazionali (attualmente a carico degli Stati membri) con le trasmissioni annuali dei dati statistici, corredate con le rispettive relazioni sulla qualità dei dati raccolti per il carico più gravoso che queste comportano per le Amministrazioni.

